



# *Comune di Ameglia*

(Provincia della Spezia)

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 28-04-2025**

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2025**

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **18:00** presso la Sala Consiliare, in seguito ad invito diramato dal Presidente con le formalità prescritte dalla vigente Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica.

Presiede l'adunanza la **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Dott.ssa CHIARA SALOMONI**

<b>Pres./Ass.</b>	<b>Nominativo</b>
<b>P</b>	<b>GALAZZO UMBERTO</b>
<b>P</b>	<b>FONTANA RAFFAELLA</b>
<b>A</b>	<b>CASTAGNA SARA</b>
<b>P</b>	<b>CERVIA NICOLAS</b>
<b>P</b>	<b>SALOMONI CHIARA</b>
<b>P</b>	<b>RATTI MARZIA</b>
<b>P</b>	<b>MORUZZO MAURIZIO MAURO</b>
<b>P</b>	<b>CUPIDO GIUSEPPINA</b>
<b>P</b>	<b>ROPA GIULIA</b>
<b>P</b>	<b>CIRI MAURO</b>
<b>A</b>	<b>BERNAVA ANDREA</b>
<b>A</b>	<b>CADEDDU EMANUELE</b>
<b>A</b>	<b>PETACCHI LUCIO</b>

Partecipa: Il **VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
D.ssa **ALESSIA GIANNARELLI**

La situazione di cui al frontespizio è quella al momento della discussione del presente punto all'o.d.g.

Gli interventi sono conservati nella registrazione agli atti e riportati in forma sintetica nello specifico verbale sunto della seduta al quale si rinvia.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**RICHIAMATE** le seguenti deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA):

- n. 444 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
  - n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR- 2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

Delibera N. 11 del 28-04-2025

- n. 2/2022/a “quadro strategico 2022-2025 dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente” per la gestione del ciclo dei rifiuti;
- n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l’utenza a decorrere dal 1° gennaio 2023;

RICHIAMATA, altresì, la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 di ARERA avente ad oggetto “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30.06.2022 con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario 2022-2025;

RICHIAMATO, altresì l’art. 8 della sopra richiamata deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 che stabilisce la revisione obbligatoria del Piano Economico Finanziario TARI con particolare riferimento al biennio 2024 e 2025;

VISTA la deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ARERA n. 389/2023/R/Rif con la quale vengono stabilite le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento;

VISTA la Determina di ARERA 6 novembre 2023, n. 1/DTAC/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif”;

RICHIAMATO in particolare l’art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che lo stesso sia validato dall’Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette ad ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

TENUTO CONTO CHE:

Delibera N. 11 del 28-04-2025

- nel territorio in cui opera il Comune di Ameglia è presente e operante l'Ente di Governo Ambito Territoriale Ottimale (ATO PROVINCIA DELLA SPEZIA), previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

- il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

DATO ATTO CHE è stato predisposto dai soggetti gestori del servizio - ivi incluso il Comune, in quanto soggetto gestore delle tariffe e dei rapporti con l'utenza - il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti nel quale è esposto un costo complessivo di € 1.888.287,00 per l'annualità 2024 e di € 1.844.938,00 per l'annualità 2025;

PRESO ATTO della conclusione della procedura di validazione dell'aggiornamento per il biennio 2024-2025 del piano economico finanziario, avvenuta con esito positivo e posta in essere dall'Ente di Governo dell'Ambito territoriale locale, come da determinazione del dirigente competente n. 382 del 22.04.2024 Allegato "B";

RICHIAMATO il Piano economico finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, Allegato "A" alla presente deliberazione, come sopra validato dalla competente Autorità di Governo del Bacino (Ente territorialmente competente in base alla deliberazione ARERA 363/2021);

TENUTO CONTO CHE secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

RICHIAMATA la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: "dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;

- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;

- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;

- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente";

DATO ATTO CHE, conseguentemente all'aggiornamento del Pef per il biennio 2024-2025, è necessario provvedere alla rideterminazione delle tariffe Tari per l'annualità 2025 a copertura del costo del servizio e alle relative riduzioni/agevolazioni tariffarie;

VISTE le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025 di cui all'Allegato "C" (Tariffe utenze domestiche e utenze non domestiche) della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

EVIDENZIATO CHE deve essere comunque assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

DATO ATTO CHE in applicazione del vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvata nella odierna seduta di Consiglio Comunale con Delibera nr. 10 del 28/04/2025 sono previste le seguenti riduzioni ed esenzioni:

- a) 10 % riduzione sul totale tariffa alle aree indefinite di produzione rifiuti speciali (art. 10 c. 3);
- b) 50 % riduzione sulla quota variabile applicabile alle utenze domestiche dove si effettui il compostaggio domestico - un solo immobile per contribuente iscritto a ruolo (art. 20 c. 1);
- c) 50% riduzione sul totale tariffa per anziani e disabili che dimorino in istituti di ricovero o sanitari (art. 20 c. 4);
- d) esenzione totale per immobili privi di arredi ed allacci (art. 20 c. 5);
- e) 40% abbattimento della superficie liquida data in concessione ad uso ormeggio imbarcazioni (specchio acque) (art. 11 c.9);

RITENUTO inoltre di individuare le seguenti agevolazioni:

- A. AGEVOLAZIONI PER REDDITO ISEE (art. 25 c.1 lett. a) - Esenzione totale dal Tributo per contribuenti con indicatore Nuovo ISEE fino a € 7.500,00;
- B. AGEVOLAZIONE PER LOTTA ALLA LUDOPATIA (art. 25 c.1 lett. b) - 30 % di riduzione sul totale del tributo da applicare alle seguenti categorie qualora decidano di togliere dai loro locali le slot machine esistenti o si impongano con atto formale a non installarne:  
Utenze non domestiche:  
Categoria 2.11 (Edicola, Farmacia, Tabaccaio, ecc.)  
Categoria 2.17 (Bar Caffè, Pasticcerie, ecc.)
- C. AGEVOLAZIONE PER ATTIVITA' SITE IN CENTRO STORICO (art. 25 c.1)  
30 % di riduzione del tributo da applicare alle Utenze non domestiche che svolgano attività continuativa per 12 mesi l'anno nei centri storici di Ameglia capoluogo e Montemarcello.  
Riduzione del 50% del tributo, in via sperimentale, per il solo anno 2025, da applicare alle categorie di utenze non domestiche sotto specificate che avviano una nuova attività continuativa per l'intero anno a partire dalla data di apertura. Tale agevolazione è riservata alle attività con licenza non stagionale situate nelle frazioni del comune:

Delibera N. 11 del 28-04-2025

Categoria 13: Negozi  
Categoria 18: Attività artigianali tipo botteghe  
Categoria 22: Ristoranti  
Categoria 24; Bar, Caffè  
Categoria 27: Ortofrutta, pescherie.

D. AGEVOLAZIONE PER FAMIGLIE NUMEROSE (art. 25 c.1 lett. d)

Riduzione sul totale del Tributo da applicare alle utenze domestiche al fine di agevolare le famiglie numerose come da seguente specifica:

25% di riduzione alla Categoria 1.5 (uso domestico – 5 componenti);

30% di riduzione alla Categoria 1.6 (uso domestico – 6 componenti);

E. AGEVOLAZIONE PER RACCOLTA IN PUNTI DI PROSSIMITA' (art. 24 c.1)

25% di riduzione sul totale del tributo da applicare alle utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata nei casi in cui la cui raccolta avvenga in un punto di prossimità situato ad oltre 800 metri dall'abitazione. Le utenze interessate da questo tipo di raccolta sono ubicate nelle zone dei "Bozi Marini" e della "Concara"; ulteriori situazioni di questo tipo dovranno, su richiesta del contribuente, essere certificate dall'Ufficio Ambiente e comunicate all'Ufficio Tributi.

DATO ATTO CHE al fine della copertura delle agevolazioni previste dal comma 19 del D.L. n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale (c.d. riduzioni ed esenzioni atipiche) è stata stanziata apposita somma con specifica autorizzazione di spesa, mentre le esenzioni e riduzioni previste dai commi 15, 16 e 18 dell'art. 14 del D.L. n. 201 del 2011 sono imputate direttamente al Piano economico finanziario nel rispetto di quanto previsto dalle "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013", emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 31 dicembre 2021 e aggiornate in data 28 gennaio 2022.

RICHIAMATI infine:

- l'art.151 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con

deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

- la legge 25 febbraio 2022, n. 15 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 la quale dispone all'art. 3, comma 5-quinquies, che “a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”; • l'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- l'art.13 comma 15 ter del suddetto decreto in base al quale le rate scadenti prima del 1° dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente (2024) mentre le rate scadenti successivamente al 1° dicembre sono calcolate, a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2025, con eventuale conguaglio sulle prime rate;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38- bis del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il decreto legge n. 50 del 17 maggio 2022 convertito con legge 15 Luglio 2022 n. 91 che prevede la riformulazione dell'art. 3 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria) c. 5-quinquies del D.L. nr. 30 dicembre 2021, n. 228, così come di seguito riformulato: “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”;

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;
- il vigente regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale in data odierna;

ATTESO CHE il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

TENUTO CONTO CHE per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative vigenti in materia ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti allegato alla presente;

DATO ATTO CHE sulla presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria servizi alla persona;

VISTO l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione espressa per alzata di mano all'esito della quale si ottiene il seguente risultato:

- voti favorevoli: n. 10
- voti contrari: nessuno
- astenuti: nessuno

### **DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto dell'aggiornamento per il biennio 2024-2025 del Piano Economico Finanziario 2022-2025, Allegato "A", validato dall'Ente di Governo Ambito Territoriale Ottimale (ATO PROVINCIA DELLA SPEZIA) con determinazione del dirigente competente n. 382 del 22.04.2024, Allegato "B";

- 3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025 di cui all'Allegato "C" (Tariffe utenze domestiche e utenze non domestiche) della presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 4) di approvare le riduzioni/esenzioni definite in premessa;
- 5) di dare atto che il costo corrispondente alle esenzioni/ riduzioni è coperto nel rispetto di quanto previsto dalle "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013", emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 31 dicembre 2021 e aggiornate in data 28 gennaio 2022 e come meglio dettagliato in premessa;
- 6) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia della Spezia, nella misura del 5%;
- 7) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Indi, stante l'urgenza di rendere immediatamente applicabili le tariffe come sopra approvate, ai fini della gestione del tributo, con separata, successiva votazione resa per alzata di mano all'esito della quale si ottiene il seguente risultato: voti favorevoli n. 9 voti contrari nessuno e nessuno astenuto il Consiglio comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 u.c. del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

**LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

Dott.ssa CHIARA SALOMONI

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**

D.ssa ALESSIA GIANNARELLI

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*

**ALLEGATO C**  
**TARIFFE TARI 2025**

## **INDICE TARIFFE**

**1) TARIFFE TARI 2025 UTENZE DOMESTICHE**

**2) TARIFFE TARI 2025 UTENZE NON DOMESTICHE**

**3) DEFINIZIONE RIDUZIONE PERCENTUALE QUOTA VARIABILE, TARIFFARIO MISURAZIONE PUNTUALE e VUOTATURE MINIME 2025**

# 1) TARIFFE TARI 2025 UTENZE DOMESTICHE – COMUNE DI AMEGLIA

<b>UTENZE DOMESTICHE</b>					
<b>Componenti</b>	<b>Coeff. Quota fissa Ka</b>	<b>Coeff Quota variabile Kb</b>	<b>Quota Fissa Euro/m2</b>	<b>Quota Variabile Calcolata Euro/Ut</b>	<b>Quota Variabile Misurata vuotature minime mastello / I.Z. Euro/Ut</b>
Famiglie di 1 componente	0,895	0,93	1,5014	48,5142	13,20
Famiglie di 2 componenti	0,950	1,70	1,5937	88,682	19,80
Famiglie di 3 componenti	1,015	1,86	1,7027	97,0284	26,40
Famiglie di 4 componenti	1,025	2,25	1,7195	117,3731	33,00
Famiglie di 5 componenti	1,130	3,30	1,8956	172,1473	39,60
Famiglie di =>6 componenti	1,130	3,40	1,8956	177,3638	46,20

## 2) TARIFFE TARI 2025 – UTENZE NON DOMESTICHE COMUNE DI AMEGLIA

Cat.	UTENZE NON DOMESTICHE	Coeff. Quota fissa Kc	Coeff Quota variabile Kd (kg/m <sup>2</sup> )	Quota Fissa Euro/m <sup>2</sup>	Quota Variabile Calcolata Euro/m <sup>2</sup>	Tariffa Totale Euro/m <sup>2</sup>	Tariffa totale con riduzione per Tariffa Puntuale Euro/m <sup>2</sup>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,790	6,45	3,4492	2,4932	5,9424	5,0947
2	Cinematografi e teatri	0,220	3,65	0,9606	1,4109	2,3714	1,8918
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,390	3,38	1,7028	1,3065	3,0093	2,5651
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,780	5,30	3,4056	2,0487	5,4542	4,7577
5	Stabilimenti balneari	0,580	5,24	2,5324	2,0255	4,5578	3,8692
6	Esposizioni, autosaloni	0,340	4,03	1,4845	1,5577	3,0422	2,5126
7	Alberghi con ristorante	1,050	9,10	4,5844	3,5175	8,1019	6,9059
8	Alberghi senza ristorante	0,670	5,41	2,9253	2,0912	5,0165	4,3055
9	Case di cura e riposo	0,500	6,50	2,1831	2,5125	4,6956	3,8413
10	Ospedali	0,540	10,50	2,3577	4,0586	6,4163	5,0364
11	Uffici e agenzie	0,750	12,90	3,2746	4,9863	8,2609	6,5656
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	1,300	8,95	5,6760	3,4595	9,1355	7,9593
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,550	9,28	2,4014	3,5871	5,9884	4,7689
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,680	12,56	2,9690	4,8549	7,8239	6,1732
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,380	6,70	1,6591	2,5898	4,2489	3,3684
16	Banchi di mercato beni durevoli	0,850	14,69	3,7112	5,6782	9,3894	7,4588
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,720	7,37	3,1436	2,8488	5,9924	5,0238
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,820	5,75	3,5802	2,2226	5,8028	5,0471
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,000	7,60	4,3661	2,9377	7,3038	6,3050
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,780	7,75	3,4056	2,9957	6,4012	5,3827
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,820	9,35	3,5802	3,6141	7,1943	5,9655

<b>Cat.</b>	<b>UTENZE NON DOMESTICHE</b>	<b>Coeff. Quota fissa Kc</b>	<b>Coeff Quota variabile Kd (kg/m<sup>2</sup>)</b>	<b>Quota Fissa Euro/m<sup>2</sup></b>	<b>Quota Variabile Calcolata Euro/m<sup>2</sup></b>	<b>Tariffa Totale Euro/m<sup>2</sup></b>	<b>Tariffa totale con riduzione per Tariffa Puntuale Euro/m<sup>2</sup></b>
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,760	24,050	12,0505	9,2962	21,3467	18,186
23	Mense, birrerie, amburgherie	3,150	20,85	13,7533	8,0593	21,8126	19,0724
24	Bar, caffè, pasticceria	2,410	16,02	10,5224	6,1923	16,7147	14,6093
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,670	19,15	11,6575	7,4022	19,0597	16,5429
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,500	6,80	6,5492	2,6285	9,1776	8,2840
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,300	26,70	18,7743	10,3205	29,0949	25,5859
28	Ipermercati di generi misti	0,950	6,41	4,1478	2,4777	6,6255	5,7831
29	Banchi di mercato genere alimentari	2,360	14,00	10,3040	5,4115	15,7156	13,8756
30	Discoteche, night club	1,200	15,60	5,2393	6,0300	11,2693	9,2191

### 3) DEFINIZIONE RIDUZIONE PERCENTUALE QUOTA VARIABILE, TARIFARIO MISURAZIONE PUNTUALE 2025 E VUOTATURE MINIME - COMUNE DI AMEGLIA

Sconto sulla quota variabile a fronte misurazione puntuale	34,00%
--	--------

TARIFFARIO UNITARIO VUOTATURE per tipo contenitore rifiuto indifferenziato	€/vuotatura
Mastello	1,30 €
Conferimento in isola zonale	1,30 €
120	4,50 €
240	8,90 €
360	13,40 €
660	21,00 €
1100	29,20 €

Numero vuotature minime addebitate UD ANNUE	Mastello	Bidone 120 litri	Conferimenti in isola zonale
Famiglie di 1 componente	12	3	12
Famiglie di 2 componenti	18	5	18
Famiglie di 3 componenti	24	6	24
Famiglie di 4 componenti	30	8	30
Famiglie di 5 componenti	36	9	36
Famiglie di =>6 componenti	42	11	42

Numero vuotature minime addebitate UND Contenitori 25Lt o volumetria superiore  
(40 – 120 – 240 – 660 – 1100)

25

Sconto pannolini bambini sotto 30 mesi – Non addebito degli svuotamenti eccedenti – ADDEBITO DEI SOLI MINIMI DI VUOTATURA PER OGNI CONTENITORE IN DOTAZIONE

Sconto presidi medico sanitari – Non addebito degli svuotamenti eccedenti – ADDEBITO DEI SOLI MINIMI DI VUOTATURA PER OGNI CONTENITORE IN DOTAZIONE